

T.A. 65 / 11

STUDIO LEGALE
GAETANO BATTIPAGLIA
Via R. Pucci, 13
80134 NOCERA INFERIORE (NA)
TEL/FAX 081/929415

R. G. n. 30/09
Cron. n. 148
Rep. n. 129
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REGISTRATO DANNI

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE


presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO **Presidente**
dott. Maria Silvana FUSILLO **Giudice delegato**
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE **Giudice tecnico**



ha pronunciato la seguente




SENTENZA
GIUDIZIARI

nella causa civile n. 30/09 R. G., avente ad oggetto: Risarcimento di danni,
passata in decisione all'udienza collegiale del 21.02.011 e vertente

t r a

De Filippo Antonio (DFLNTN66T08F912M), elettivamente domiciliato
presso lo studio sito in Napoli, V.le Colli Aminei, 32, i.s.c. dell'avv.
Marcella De Simone, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Battipaglia e
dall'avv. Aniello Marmo, per mandato a margine del ricorso;



RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale,
elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81, Pal. Della Regione,
giusta procura generale *ad lites* e provv. autorizzativo, in atti;

CF: 80011990639

RESISTENTE



592

2+2 z...
1+2 ATT...
AW BATTI PAGLI

27 DIC 2008

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente al risarcimento del danno, quantificato in € 5.500,00, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e svalutazione. Spese con attribuzione.

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione per essere legittimato il Consorzio; rigettarsi la domanda. Spese.


Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27/11/08 e rinotificato ex art. 176 RD 1775/1933, De Filippo Antonio ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e ha esposto che, in occasione del violento nubifragio del 6 e il 7/10/2007, il torrente Solofrana, in pessimo stato di manutenzione, ruppe l'argine in destra idraulica ed esondò con conseguente allagamento delle aree circostanti, e in particolare, della via S. Anna, ove sostava la vettura Saab tg CV955TD. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che la Regione, proprietaria dell'alveo, sia condannata al risarcimento del danno, quantificato in complessive € 5.500,00.

La Regione Campania si è costituita in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, e l'assunzione di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania. Al proposito, ritiene questo Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza di questo TRAP che ha ritenuto l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrana*, ma che deve qualificarsi come torrente,



essendo un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, e andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, e non delle opere artificiali di bonifica, che si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni. Il torrente, in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, rientra tra le opere idrauliche di quarta e quinta categoria, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni. Gli artt. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, hanno attribuito alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588). Non vi è prova, inoltre, che, come dedotto, il torrente sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese. A'sensi della LR n. 4/03 in materia di bonifica, i Consorzi provvedono solo alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica, ed eseguono gli interventi di somma urgenza di volta in volta delegati dalla Regione che, tuttavia, in occasione dell'evento per cui è causa, intervenne direttamente; gli interventi di straordinaria manutenzione sono programmati e decisi dalla Regione, che può affidarne l'esecuzione ai Consorzi. Ne consegue la legittimazione passiva della Regione.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dalla carta di circolazione del veicolo la legittimazione attiva del De Filippo, proprietario della vettura SAAB tg CV955TD, immatricolata nel 2005, per cui è causa.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi Battipaglia e Sessa) e dai rapporti redatti dai VV FF, in cui si fa menzione del ricorrente tra le persone tratte in salvo, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Come risulta a questo TRAP dalle prove raccolte in analoghi giudizi, il 6 e il 7/10/2007, a seguito di copiose, ma non eccezionali precipitazioni, le acque provenienti dal torrente *Solofrana*, ingombro da rifiuti di ogni genere, vegetazione e detriti che



ostacolavano il deflusso delle acque piovane, ruppero il vecchio e fatiscente argine in tufo e invasero i terreni e gli immobili circostanti, e, in particolare, la vicina via S. Anna, dove era parcheggiata la vettura SAAB di proprietà del De Filippo.

Vi è prova che, all'epoca, l'alveo si trovava in pessimo stato di manutenzione e strutturale, e che tali condizioni, in presenza di precipitazioni sicuramente abbondanti, causarono l'evento dannoso. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione dell'alveo e degli argini, assunse rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque, risalente all'epoca borbonica. Com'è noto, infatti, solo di recente e a seguito di numerosi gravi episodi di esondazione, sono iniziati radicali interventi di modifica e di bonifica dell'intero bacino idrografico.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.

Il danno consiste nelle spese sostenute per lo smontaggio, il lavaggio completo del motore e dell'interno della vettura. Considerate le fatture prodotte dal ricorrente, il danno deve essere stimato in complessive € 5.500,00. Considerata la svalutazione intercorsa dal 2007 a oggi, deve essere liquidata, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 5.820,00, oltre interessi che, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. 20591/04; Cass. S.U. 1712/1995 e giur. costante), si stabiliscono, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura legale su € 5.500,00, somma via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti, secondo i principi generali, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da De Filippo Antonio contro la Regione Campania, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 5.820,00 in favore di De Filippo Antonio, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessive € 1.750,00, di cui € 200,00 per esborsi, € 650,00 per diritti, € 900,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Battipaglia e all'avv. Aniello Marmo, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Napoli il 21 marzo 2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - COC. CO. C1
(Enrico Marmo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 APR 2011

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
(ENRICO MARMO)

ANNOTAZIONE
NOTIF. ESTR. SENT.
in data 17/11/2011
Napoli, 23/12/2011

F.E.
- 077.2011

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Giudiziali e Ammende Serie 4 Liquidazione	
Cod. Trib.	
190 T	
109 T	188,00
67 T	
409 T	29,24
909 T	5,16
709 T	
207,40	
7/12/11	
8481	

A il Cancelliere

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

BATTIPASLIA

procuratore di DE. FILIPPO ANTONIO

Napoli, li 4 GEN. 2012,

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo
F10

La presente copia composta di n. 5, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 4 GEN. 2012
Napoli, 4 GEN. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo